REGOLAMENTO (CEE) N. 3052/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1980 nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, primo comma,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede tra l'altro, la fissazione annuale dei prezzi di riferimento validi per la Comunità, per i prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, all'allegato II e all'allegato IV, lettera B, di detto regolamento ;

considerando che l'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento stabilisce che per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, di detto regolamento, il prezzo di riferimento è uguale ad una percentuale uguale almeno al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento ;

considerando che i prezzi di orientamento per i prodotti della pesca enumerati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono stati fissati per la campagna di pesca 1980 dal regolamento (CEE) n. 2813/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979 (3) ;

considerando che la fissazione del prezzo di riferimento è una condizione per l'eventuale applicazione delle misure opportune al fine di tutelare la produzione comunitaria ; che l'attuazione di tali misure è strettamente connessa con quelle adottate all'interno della Comunità al fine di esercitare un'azione stabilizzatrice sui mercati, in particolare mediante l'applicazione del sistema dei prezzi di ritiro dalla vendita al di sotto dei quali le organizzazioni di produttori si astengono dal vendere i prodotti dei propri aderenti ; che il prezzo di riferimento deve essere fissato applicando al prezzo di orientamento una percentuale compresa all'interno dei limiti adottati per la fissazione del prezzo di ritiro ; che, in quest'ultimo caso, la percentuale deve essere determinata prendendo in particolare in considerazione la struttura della domanda e dell'approvvigionamento dei mercati ;

considerando che, per i motivi sopra enunciati, è opportuno prendere in considerazione per i prezzi di riferimento il livello dei prezzi di ritiro quando questi siano compresi entro i limiti definiti a tale scopo e, in caso contrario, il più basso livello ammesso ;

considerando che, per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal loro prezzo di orientamento e fissati in funzione del livello del prezzo considerato per l'applicazione delle misure di intervento per detti prodotti ; che occorre pertanto fissare i prezzi di riferimento per tali prodotti all'85 % dei prezzi di orientamento fissati per la campagna di pesca 1980 dal regolamento (CEE) n. 2814/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979 (4) ;

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento del prodotto fresco ;

considerando che la situazione constatata sui mercati della Comunità relativa all'importazione di prodotti congelati, di cui all'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76 può eventualmente esigere l'applicazione delle misure per la protezione della produzione comunitaria dato che, in particolare, i prodotti congelati possono sostituire il prodotto fresco ; che per tali prodotti è opportuno, quindi, fissare un prezzo di riferimento che tenga conto del normale rapporto esistente nei vari stadi della trasformazione tra prodotti freschi e prodotti congelati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento valevoli fino al 31 dicembre 1980 per i prodotti dell'allegato I, lettere A e C, dell'allegato II e dell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

I. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

Prodotti	Prezzo di riferimento (ECU/t)	
1. Aringhe	226	
2. Sardine :		
a) dell'Atlantico	369	
b) del Mediterraneo	267	
3. Sebasti (Sebastes marinus)	509	
4. Merluzzi bianchi	514	
5. Merluzzi carbonari	323	
6. Eglefini	372	
7. Merlani	351	
8. Sgombri	193	
9. Acciughe	343	
10. Passere di mare	464	dall'1. 1. 1980 al 31. 3. 1980
	508	dall'1. 4. 1980 al 31. 12. 1980
11. Naselli (Merluccius sp.p.)	1 077	
12. Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	748	

II. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76

Prodotti	Prezzo di riferimento (ECU/t)
1. Sardine	324
2. Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	807
3. Calamari (Loligo sp.p.)	1 573
4. Calamari o totani (Ommastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Illex sp.p.)	797
5. Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)	1 093
6. Polpi delle specie Octopus	807

III. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (ECU/t)
1. Merluzzi bianchi	interi	540
	filetti	1 390
2. Merluzzi carbonari	interi	351
	filetti	779
3. Eglefini	interi	411
	filetti	1 114
4. Sebasti (Sebastes marinus)	interi	552
	filetti	1 150
5. Sgombri	interi	251
	filetti	513
6. Naselli (Merluccius sp.p.)	interi	472
	filetti	818